Codice A1604B

D.D. 26 luglio 2021, n. 478

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di tre sorgenti potabili - individuate con i numeri 31, 32 e 33 - ubicate nel Comune di Bioglio (BI) e già utilizzate ad uso acquedottistico dal Consorzio Acqua Potabile Alcinengo.



ATTO DD 478/A1604B/2021

DEL 26/07/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell'area di salvaguardia di tre sorgenti potabili - individuate con i numeri 31, 32 e 33 - ubicate nel Comune di Bioglio (BI) e già utilizzate ad uso acquedottistico dal Consorzio Acqua Potabile Alcinengo.

Il Presidente del *Consorzio Acqua Potabile Alcinengo*, d'intesa con il Comune di Bioglio (BI) - nel cui territorio sono situate le tre captazioni che alimentano l'acquedotto di proprietà del Consorzio stesso per l'approvvigionamento delle utenze dell'omonima frazione di Alcinengo - con nota inviata tramite Posta Elettronica Certificata in data 27 aprile 2021, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. delle sorgenti captate da tre bottini di presa esistenti (identificazione catastale: NCT foglio di mappa n. 8, mappali n. 82 e n. 127), individuati con i numeri 31, 32 e 33. Nella fattispecie in oggetto l'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*" non è competente ad attivare il procedimento di cui al regolamento regionale 15/R/2006 in quanto si tratta di opere di captazione a servizio di acquedotti consorziali rurali e privati.

Le aree di salvaguardia delle suddette sorgenti risultano attualmente perimetrate con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa. In attesa di perfezionare le procedure relative alla definizione delle aree di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006, la Provincia di Biella ha rilasciato l'autorizzazione alla continuazione in via provvisoria del prelievo idrico dalle tre sorgenti in favore del Consorzio Acqua Potabile Alcinengo con la determinazione n. 1072 dell'11 marzo 2004.

Il Settore A16.04B *Tutela delle acque* della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte - a seguito dell'esame della documentazione tecnico-amministrativa e degli elaborati allegati all'istanza - con nota in data 14 maggio 2021 ha richiesto al *Consorzio Acqua Potabile Alcinengo* di fornire alcune integrazioni a quanto inizialmente trasmesso, tra cui la planimetria su base catastale aggiornata dell'area di salvaguardia proposta per le sorgenti, comprensiva dell'elenco

delle particelle catastali coinvolte, anche parzialmente, suddivise per ciascuna zona.

Con la medesima nota è stato inoltre comunicato al Consorzio che, in attesa di quanto richiesto, i termini relativi al procedimento amministrativo rimangono sospesi fino alla completa integrazione dell'elaborato, nonostante sia stata data comunicazione dell'avvio dello stesso procedimento con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 19, in data 13 maggio 2021.

Il *Consorzio Acqua Potabile Alcinengo*, con nota inviata tramite Posta Elettronica Certificata in data 21 giugno 2021, ha integrato la documentazione in precedenza trasmessa, facendo pervenire quanto richiesto.

Il Settore A16.04B *Tutela delle acque* - esaminati complessivamente gli elementi forniti - ne ha preso atto ritenendoli esaustivi e riavviando il procedimento amministrativo ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006.

Le sorgenti in esame sono situate lungo le pendici meridionali del monte Rovella, nel settore settentrionale del territorio comunale, a monte delle frazioni Rio, Alcinengo e Machetto, a una quota altimetrica di 670 metri s.l.m. e a breve distanza tra loro; l'accesso ai manufatti di captazione è possibile tramite una strada sterrata percorribile con mezzi agricoli, che si diparte dalla vicina strada comunale, accessibile dalla frazione Belvedere; l'area immediatamente prossima alle sorgenti, a forma di piccola vallecola, risulta boscata e presenta una giacitura in pendenza, con andamento Nord-Sud.

Le captazioni sono costituite da manufatti in cemento di forma regolare, parzialmente interrati, in buono stato di conservazione, con copertura piana e dimensioni di 1,55x2,00 metri (31), di 1,50x1,90 metri (32) e di 1,30x1,25 metri (33); l'accesso ai bottini è garantito da piccole porte in acciaio. Le acque captate dalle sorgenti vengono recapitate all'interno di vasche di raccolta e successivamente convogliate, mediante tubazione interrata, al serbatoio principale, posto a valle delle sorgenti.

Dal punto di vista geologico il settore in esame è caratterizzato dalla presenza di rocce kinzigitiche e migmatitiche del complesso della Zona Kinzigitica dell'Ivrea-Verbano e delle sue colti di copertura eluvio-colluviali. Le caratteristiche morfologiche e quelle del sottosuolo, formato in prevalenza da rocce litoidi poco fratturate ed alterate solo nei livelli superficiali, non favoriscono la formazione di acquiferi sotterranei di rilievo; la permeabilità del terreno è in prevalenza di tipo secondario, legata sia alla fratturazione della roccia, sia al suo grado di alterazione. I flussi idrici sotterranei sono significativi solo dove la fratturazione si presenta più intensa, la coltre eluviocolluviale più sviluppata e dove la morfologia, anche dei settori posti più a monte, favorisce la concentrazione dei flussi idrici. La circolazione idrica, di entità limitata, avviene all'interno del cappellaccio di alterazione e del substrato fratturato per affioramento della superficie piezometrica. Le portate delle sorgenti hanno carattere stagionale e per la maggior parte dell'anno intorno a 0,25 l/s ciascuna. Non sono presenti misuratori di portata fissi all'interno dei manufatti di captazione perché le caratteristiche delle opere di presa non consentono la misura delle portate delle singole sorgenti; non avendo a disposizione dati per definire la curva di efflusso sorgivo non è stato possibile determinare il tempo di dimezzamento o la velocità di flusso e, pertanto, non si è potuto valutare la vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato. In assenza di tale parametro si è proceduto al dimensionamento dell'area di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le condizioni maggiormente cautelative, corrispondenti ad un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (Classe A) e, di conseguenza, l'area di salvaguardia che ne è risultata coincide con il bacino di alimentazione delle stesse sorgenti e ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

• zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente; poiché le

scaturigini sono ubicate a breve distanza tra loro, nella definizione della zona di tutela assoluta si è provveduto a sovrapporre e ad uniformare le zone delle singole sorgenti attraverso il loro inviluppo;

- zona di rispetto ristretta, unica per tutte e tre le captazioni, di forma poligonale, un'apertura laterale di 45° rispetto alla zona di tutela assoluta, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dalle opere di presa delle sorgenti;
- zona di rispetto allargata, unica per tutte e tre le captazioni, di forma poligonale ed un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle tre sorgenti.

Il bacino di alimentazione delle sorgenti si sviluppa in un'area prevalentemente boscata, priva di antropizzazione e non interessata da centri di pericolo; la delimitazione con una recinzione della zona di tutela assoluta è ostacolata dalla presenza di un impluvio che si configura come linea preferenziale per lo smaltimento delle acque meteoriche e, pertanto, eventuali impedimenti fisici potrebbero ostacolare il corretto deflusso delle acque.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "Consorzio Acqua Potabile di Alcinengo - Bioglio - Stralcio estratti NCT CON INDICAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA - BIOGLIO Fogli 4/5/6/7/8 - scala 1:2000", agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade totalmente nel territorio del Comune di Bioglio (BI), che la ha approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 20 aprile 2021.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, valutata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 30 marzo 2021, ha sottolineato che la proposta di definizione presentata sia stata individuata correttamente ed in linea con i criteri stabiliti dal regolamento 15/R/2006. Nella medesima nota, la stessa Agenzia, considerata l'assenza di centri di pericolo significativi, ha ritenuto che non vi siano elementi ostativi all'approvazione della proposta di ridefinizione dell'area di salvaguardia delle sorgenti in esame.

L'Azienda Sanitaria Locale di Biella - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti, Nutrizione e Dietologia - esaminata la documentazione allegata all'istanza e gli esiti delle analisi effettuate sull'acqua erogata in rete negli ultimi 5 anni, con nota in data 2 aprile 2021, ha espresso parere favorevole alla proposta di definizione presentata per quanto concerne gli aspetti igienico-sanitari, a condizione che da parte del Consorzio gestore vengano adottate le opportune misure di trattamento e disinfezione ed effettuate regolarmente analisi in autocontrollo presso un laboratorio accreditato, con successiva comunicazione dei risultati alla stessa Azienda, onde garantire un adeguato monitoraggio chimico e batteriologico delle acque captate.

All'interno dell'area di salvaguardia individuata non sono presenti attività agricole, né di pascolo essendo le particelle ricomprese occupate da boschi - e pertanto non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Biella.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli

finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001. n. 57".

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 19, in data 13 maggio 2021.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione presentata risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;

atteso che l'area di salvaguardia proposta per le sorgenti 31, 32 e 33 è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa, oltre al controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare la naturalità del pendio racchiuso dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano l'area di salvaguardia;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- il gestore delle captazioni provveda a adottare opportune misure di trattamento e disinfezione delle acque captate e a effettuare regolarmente analisi in autocontrollo presso un laboratorio accreditato, con comunicazione dei risultati all'ASL competente, al fine di garantire un adeguato monitoraggio chimico e batteriologico della risorsa idrica prelevata.

Vista la determinazione n. 1072 dell'11 marzo 2004, con la quale la Provincia di Biella ha autorizzato provvisoriamente il *Consorzio Acqua Potabile Alcinengo* alla continuazione dell'esercizio della derivazione da acque sotterranee per uso potabile tramite le tre sorgenti in esame, ubicate nel Comune di Bioglio;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 30 marzo 2021;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti, Nutrizione e Dietologia, in data 2 aprile 2021 - prot. n. 11142/21;

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Bioglio (BI) n. 11 del 20 aprile 2021, con il quale è stata approvata la proposta di definizione presentata;

vista la nota del Presidente del *Consorzio Acqua Potabile Alcinengo*, inviata tramite Posta Elettronica Certificata in data 27 aprile 2021, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

vista la nota del Settore A16.04B *Tutela delle acque* della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte, in data 14 maggio 2021 - prot. n. 56311, di richiesta di integrazioni alla documentazione precedentemente trasmessa e di sospensione, in attesa di quanto richiesto, dei termini relativi al procedimento amministrativo fino alla completa integrazione degli elaborati;

vista la nota del *Consorzio Acqua Potabile Alcinengo*, inviata tramite Posta Elettronica Certificata in data 21 giugno 2021, con la quale è stata integrata la documentazione in precedenza trasmessa, facendo pervenire quanto richiesto;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.:
- decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008.

determina

- a. L'area di salvaguardia di tre sorgenti potabili individuate con i numeri 31, 32 e 33 ubicate nel Comune di Bioglio (BI) e già utilizzate ad uso acquedottistico dal Consorzio Acqua Potabile Alcinengo, è definita come risulta nell'elaborato "Consorzio Acqua Potabile di Alcinengo Bioglio Stralcio estratti NCT CON INDICAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA BIOGLIO Fogli 4/5/6/7/8 scala 1:2000", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii. relativi, rispettivamente, alla zona di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristretta e allargata. In particolare, è assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57".
- c. Il gestore delle captazioni *Consorzio Acqua Potabile Alcinengo* come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo regolamento, nonché a:
- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso ai manufatti di captazione dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- installare adeguata cartellonistica di segnalazione in corrispondenza delle opere di presa in luogo della recinzione dell'area a causa della morfologia sfavorevole e considerato che le captazioni sono ubicate in prossimità di impluvi che si configurano anche come linea preferenziale per lo smaltimento delle acque meteoriche e che, pertanto, eventuali impedimenti potrebbero ostacolare il corretto deflusso delle acque;
- effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa, nonché prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi;
- adottare opportune misure di trattamento e disinfezione delle acque captate e effettuare regolarmente analisi in autocontrollo presso un laboratorio accreditato, con comunicazione dei risultati all'ASL competente, al fine di garantire un adeguato monitoraggio chimico e batteriologico della risorsa idrica prelevata.
- d. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:
- alla Provincia di Biella per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario delle captazioni *Consorzio Acqua Potabile Alcinengo* per la tutela dei punti di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.
- e. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Bioglio, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità del versante racchiuso dalle captazioni e i sentieri e le piste forestali che attraversano la stessa area, così come previsto

dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (vigente dal 28/05/2012);

- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della 1.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque) Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato

- allegato h -

Elenco particelle interessate CON INDICAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA

BIOGLIO

	ZONA	DI TUTELA ASSOLUTA (ZTA)
Foglio 8	Mappali	76 P-78-79 P-80 P-81 P-82-83-84-85 P-124-126-127-251-252-253- 254-255

ZONA DI RISPETTO RISTRETTA (ZRR)				
Foglio	7	Mappali	5 P-8 P-9 P-11-16 P-17-18 P-19-20-21-22- <u>33-34</u> -35-41-42-72-311 P- 355 P-373-374 P	
Foglio	8	Mappali	37-39-76 P-77-78 P-79 P-80 P-81 P-85	

		ZONA D	DI RISPETTO ALLARGATA (ZRA)
Foglio	4	Mappali	70-73
Foglio	5	Mappali	132-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-312- <u>313-314-315-</u> 316-317-318-319-383-384-385-386-387-388-389-320- <u>441</u>
Foglio	6	Mappali	11-49-154-156-157-158- <u>248</u> -249
Foglio	7	Mappali	1-2-3-4-5 P-6-7-8 P-9 P-10-12-13-14-16 P-18 P-311 P-354-355 P- 374 P-375-376

NOTE

10 P \longrightarrow mappale che ricade parzialmente nella zona di rispetto indicata

10 \longrightarrow particella edificata